

La riforma della legge fallimentare illustrata dall'Unione nazionale giovani commercialisti

Controllo legale, obbligo esteso

Ampliati i casi per prevenire la cessazione dell'impresa

DI DANIELE VIRGILLITO
E GIOVANNI RUBIN*

Dopo una lunga gestazione il disegno di legge delega sulla riforma delle procedure concorsuali, ddL S2681, è stato approvato al senato e dalle dichiarazioni del ministro Orlando sembra che il governo sia intenzionato a varare i decreti delegati prima della fine della legislatura. L'attenzione del governo sul tema della crisi d'impresa, apparentemente carica di buoni propositi nei confronti degli imprenditori e degli operatori del settore, in realtà pare mossa dalla necessità di aumentare il gettito erariale e migliorare la qualità dei Non performing loans (Npl). La spinta ad accelerare l'iter della cosiddetta «Riforma Rordorf» sembra essere stata fornita dalla Bce che nei primi giorni di ottobre ha reso note le proprie linee guida (ancora in fase di sola consultazione) sulle coperture dei crediti deteriorati per le banche europee.

Dal 1° gennaio 2018 tutte le banche europee dovrebbero «coprire» gli Npl: entro due anni i crediti unsecured, entro sette anni quelli secured. Dalle prime stime sembrerebbe che ciò possa comportare un aumento di 8-10 miliardi degli accantonamenti per gli istituti di credito italiani, un conto salato che il nostro paese non può sopportare senza ripercussioni sulle concessioni di credito. Da qui l'esigenza di rendere più efficaci le norme relative alla disciplina concorsuale, favorendo ogni tipo di strumento che possa ridurre la possibilità di emersione di crediti deteriorati in capo alle banche.

La legge delega impone a un vastissimo campione di società di capitali di piccola dimensione l'obbligo del controllo legale. L'art. 14 dispone, infatti, l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, da parte della società a responsabilità limitata, «prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 2 mln di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 mln euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 10 unità»; stabilendo, inoltre, che la nomina dell'organo di controllo, se omessa, sarà forzata ad opera del tribunale su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Il nuovo compito dell'orga-

no di controllo, che si aggiunge a quelli già esistenti per legge, consiste nel segnalare tempestivamente situazioni di possibile futura insolvenza ad un nuovo «tribunale extra moenia» presso le camere di commercio, che avrà l'onere di designare un triumvirato specializzato per addivene a una soluzione concordata della crisi entro un periodo massimo di sei mesi o allertare il pubblico ministero competente, affinché sia avviata la fase giudiziale di accertamento dello stato di insolvenza.

Se l'intervento di allerta da parte dell'organo di controllo sarà tempestivo, esso sarà esonerato ex lege dalla responsabilità solidale con gli amministratori per gli accadimenti aziendali successivi alla data della segnalazione. La prima funzione del rinnovato organo di controllo è chiara: ridurre i casi di insolvenza intervenendo in un momento in cui la crisi è reversibile. Ma quando tale intervento potrà essere definito tempestivo? Sul punto la legge delega indica che «il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore abbia proposto una delle predette istanze (di allerta presso la camera di commercio) entro il termine

d'ufficio. Con questo provvedimento appare manifesta la seconda funzione del «nuovo» organo di controllo: agire prima che siano segnalati degli omessi versamenti di importo rilevante. Di fatto, ancora una volta, lo stato richiede l'intervento dei dottori commercialisti per agire laddove si è dimostrato inefficiente. Se, quindi, il riconoscimento come valido strumento in funzione anticrisi viene così definitivamente sancito dalla legge delega, altrettanto non può dirsi in relazione al ruolo di advisor: l'art. 6 dispone di «determinare l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore» e di prevedere che i loro crediti «siano prededucibili a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 163 l. fall.». Lo stato già è intervenuto in passato per abolire ogni tipo di tariffa professionale, favorendo logiche di libero mercato; imporre oggi per legge un tetto massimo ai compensi autonomamente determinati dalle parti significa rinnegare i principi di libera concorrenzialità. Se ai dottori commercialisti è stato affidato un ruolo così delicato rispetto alla gestione della crisi non si comprende la scelta di demandare le procedure di allerta ai soli organismi di supporto delle camere di commercio. Andrebbe piuttosto recuperato e valorizzato il ruolo degli Oec istituiti presso gli ordini professionali. Sembra inutile l'istituzione dell'ennesimo albo di soggetti «destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione e di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali», sancendone, tra l'altro, «i requisiti di professionalità»: l'attuale normativa sugli albi professionali risulta già sufficiente nell'individuare i soggetti competenti per tali incarichi. L'istituzione di un nuovo albo potrebbe solo costituire un'ulteriore barriera all'ingresso nei confronti dei più giovani.

Si auspica un intervento di modifica da parte del legislatore in tal senso, migliorando una legge delega i cui principi non possono che essere positivi per i dottori commercialisti e per l'economia nazionale stessa.

* presidente Ungdec, consigliere giunta nazionale Ungdec

FOCUS

Tutte le novità

Unico procedimento di accertamento della crisi. Coinvolge ogni categoria di debitore (con esclusione degli enti pubblici) e si attiva su impulso del creditore, pubblico ministero o debitore. La crisi sarà gestita da organismi dedicati che dovranno trovare un accordo tra creditori e debitori entro sei mesi per il tramite di un collegio di tre esperti. Introduzione d'incentivi e sanzioni per il debitore per l'accesso a tale procedura.

Meccanismi di allerta. Obblighi a carico dei principali creditori istituzionali e degli organi sociali che dovranno segnalare lo stato di crisi agli amministratori e, in caso d'inerzia, agli organismi preposti.

Tribunali. Individuazione della competenza dei tribunali sulla base del centro degli interessi principali del debitore e attribuzione a quelli dotati di sezioni specializzate in materia d'impresa della trattazione delle procedure concorsuali di maggiori dimensioni.

Albo. Creazione di un albo presso il ministero della giustizia dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali.

Gruppi d'impresa. Possono avanzare un unico ricorso per chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, per l'ammissione al concordato o per la liquidazione giudiziale.

Accordi di ristrutturazione e piani attestati. Abolita la soglia del 60% dei creditori favorevoli (ex art. 182), escludendo in questo caso misure protettive per il debitore e la moratoria per i creditori estranei. Possibilità di omologare accordi tra debitore e creditori che rappresentino il 75%, con estensione degli effetti ai creditori della medesima categoria non aderenti. Estensione degli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili.

Concordato preventivo. Permane la garanzia del 20% per i chirografi solo in caso di concordato liquidatorio. È possibile per il terzo promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato d'insolvenza e crisi anche per l'ammissione alla procedura. L'introduzione di fasi di allerta non esclude il concordato con riserva. Introdotto limite alle spese prededucibili e la possibilità di moratoria oltre l'anno per i crediti con privilegio, pegno, ipoteca, riconoscendo agli stessi il diritto di voto.

Curatori fallimentari. Maggiori poteri di accertamento e accesso alle banche dati e p.a. e legittimazione a promuovere e proseguire azioni di responsabilità ex artt. 2394, 2476 e 2497. Consultazione dei creditori in via telematica (con silenzio-assenso). Esclusione dell'operatività di esecuzioni speciali e privilegi processuali, anche fondiari. Al curatore sarà affidata la fase di riparto, al termine della quale dovrà convocare l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie.

Esdebitazione. Da richiedere dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura. Introdotta anche l'ammissione delle società al beneficio, previo riscontro di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

Sovraindebitamento. Ampliata la tutela nei confronti di soci illimitatamente responsabili e valutata la concessione del credito irresponsabile. Risalto a meritevolezza e casi di frode.

Privilegi e garanzia mobiliari non possessorie. Riduzione delle ipotesi di privilegio generale e speciale ed eliminazione della previsione di spopolamento del costituente il pegno.

Liquidazione coatta amministrativa. Inclusa nel nuovo procedimento di accertamento della crisi, attribuendo alle autorità amministrative di vigilanza le funzioni dell'organismo di gestione della crisi.

a cura di Matteo De Lise, consigliere Ungdec

La nomina dell'organo di controllo è prevista quando la società supera uno dei seguenti limiti:
2 mln di euro di attivo dello stato patrimoniale;
2 mln di ricavi delle vendite e delle prestazioni e 10 dipendenti occupati in media nell'esercizio di riferimento

di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria». Tale disposizione, lungi dall'essere puntuale, constatata l'impossibilità di avere dei benchmark universalmente validi (settore di appartenenza, dimensioni dell'impresa, dati finanziari storici) va però a integrarsi con i rinnovati obblighi che la legge delega pone a carico di alcuni creditori pubblici tra cui, l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali, gli agenti della riscossione. Tali enti avranno l'obbligo di segnalare all'organismo istituito presso la camera di commercio «il perdurare di inadempimenti di importo rilevante», affinché esso possa intervenire

Pagina a cura dell'



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili*